



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DE LORENZO"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Marconi, n. 91 - 85059 VIGGIANO (PZ)
Tel. 0975/61162 - Fax 0975/311120
Cod. Scuola: PZIC83800N - Cod. Fiscale.: 81000070763
Email: pzic83800n@istruzione.it - Pec: pzic83800n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icviggiano.edu.it



Istituto Comprensivo - "L. DE LORENZO"-VIGGIANO
Prot. 0004736 del 21/09/2023
VII (Uscita)

Ai docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Agli alunni
Alle famiglie
Sito Web
Agli Atti

Visto il D.lgs. 297/94 art. 328 (Disciplina alunni) ed art. 491 (orario di servizio docenti);
Vista il T.U. 2008/81, artt.15-18 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente);
Visto il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24/06/1998 n. 249);
Visto l'art. 2048 del Codice civile;
Visto la legge n.107 del 2015 e successivi decreti legislativi;
Visto il Piano delle attività della scuola 2023-24;

il DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che la vigilanza è un obbligo che investe **tutto il personale scolastico**, in primis, i docenti, successivamente il personale ausiliario e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico.

Al Dirigente scolastico, infatti, pur non spettando compiti di vigilanza sugli alunni competono però obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice civile), per cui è di sua **competenza attuare tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni**.

Considerato che la vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici". La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito, però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave. La cosiddetta **culpa in vigilando** dei dipendenti, infatti, è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. La responsabilità dei Docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).



ISTITUTO COMPRENSIVO “L. DE LORENZO”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Marconi, n. 91 - 85059 VIGGIANO (PZ)
Tel. 0975/61162 - Fax 0975/311120
Cod. Scuola: PZIC83800N - Cod. Fiscale.: 81000070763
Email: pzic83800n@istruzione.it - Pec: pzic83800n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icviggiano.edu.it



Ciò premesso, il Dirigente scolastico, in ottemperanza alla normativa vigente, **fornisce** in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza e

DISPONE

PER I DOCENTI:

La responsabilità dei Docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). [...] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048).

L’obbligo di vigilanza dei docenti presuppone un obbligo di diligenza. L’estensione di tale obbligo varia in funzione dell’età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quando gli allievi sono molto più piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all’età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l’obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell’edificio scolastico, la ricreazione.

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il “preposto” è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e... garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez. III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez. III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).

La Corte dei conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Si cita quanto disposto nell’art. 29, comma 5. del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. Non sono ammessi ritardi. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della “culpa in vigilando”; l’ipotesi di questa negligenza costituisce un’aggravante.

Se i ritardi si verificheranno a causa di forze maggiori, l’interessato avviserà tempestivamente la scuola e provvederebbe successivamente al recupero.

L’intervallo fa parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I Docenti, pertanto, sono tenuti a porre in essere le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.



ISTITUTO COMPRENSIVO “L. DE LORENZO”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Marconi, n. 91 - 85059 VIGGIANO (PZ)
Tel. 0975/61162 - Fax 0975/311120
Cod. Scuola: PZIC83800N - Cod. Fiscale.: 81000070763
Email: pzic83800n@istruzione.it - Pec: pzic83800n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icviggiano.edu.it



La vigilanza degli alunni durante **le attività extrascolastiche** è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell’imprevedibilità delle loro azioni. Spetta ai docenti, durante le uscite e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

La vigilanza in classe è compito esclusivo del docente. In caso di incidente in cui è vittima l’alunno, l’insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione che bisogna prevedere perché potrebbe risultare pericolosa in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili. La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all’esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

Oltre alla vigilanza sull’incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l’attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come **vigilanza educativa**.

In particolare, comportamenti degli studenti, in cui si rilevino tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, vanno prevenuti e corretti attraverso un’azione educativa attenta e costante. I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori e considerati nella loro rilevanza disciplinare. Si invitano i docenti tutti, in particolare i coordinatori di classe, a trattare con i propri alunni, nell’ambito della fondamentale educazione alla cultura e della legalità, la delicata tematica dell’uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all’uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.

Il docente è responsabile del corretto **USO DELLE ATTREZZATURE** da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell’ambiente lavorativo.

Ciò premesso e richiamato quanto previsto dal Regolamento d’istituto, si richiama l’attenzione dei docenti sui seguenti punti:

- I docenti sono tenuti a trovarsi in classe **cinque minuti prima** dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. In caso di impedimento, i docenti sono tenuti a comunicare all’Ufficio Personale e al Responsabile di plesso, al massimo entro le ore 8:00, l’assenza.
- I docenti della prima ora, al suono della campanella devono:
 - fare subito l’appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro il nome dello studente e l’ora precisa dell’entrata in ritardo;
 - verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
 - richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni;
 - segnalare tempestivamente al dirigente scolastico scrivente eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alle famiglie.
- Il docente prima di accedere alla classe deve prendere visione delle disposizioni di servizio in tema di sostituzione di docenti assenti e nell’eventualità ne fosse destinatario è obbligato a firmare nell’immediatezza il foglio “sostituzioni” e ad ottemperare alla disposizione di servizio senza indugio al fine di non ostacolare il normale svolgimento delle attività didattiche.
- La classe non deve mai rimanere senza sorveglianza: qualora il docente abbia necessità di abbandonare l’aula, deve chiedere l’intervento del collaboratore scolastico, collocato nelle postazioni lungo i corridoi.
- Il docente, che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo, a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza; a questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al



ISTITUTO COMPRENSIVO “L. DE LORENZO”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Marconi, n. 91 - 85059 VIGGIANO (PZ)
Tel. 0975/61162 - Fax 0975/311120
Cod. Scuola: PZIC83800N - Cod. Fiscale.: 81000070763
Email: pzic83800n@istruzione.it - Pec: pzic83800n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icviggiano.edu.it



cambio di turno, di rimandare ad altro momento i colloqui con i colleghi o con altre persone, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

- il docente è, altresì, tenuto a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d’ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.
- il docente deve adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché:
 - gli alunni tengano un comportamento consono;
 - banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite;
 - le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
 - non si fumi all’interno dell’istituto e siano segnalate al personale incaricato eventuali infrazioni rilevate;
 - i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni.
- I docenti impegnati nell’intervallo che si svolgerà durante gli ultimi minuti della terza ora e i primi cinque minuti della quarta, sono tenuti a susseguirsi tempestivamente nella sorveglianza nelle proprie classi di pertinenza.
- Il docente non deve consentire mai l’uscita di più di uno studente alla volta dall’aula e, trascorsi al massimo 10 min., deve avvisare il collaboratore scolastico del mancato rientro dell’allievo.
- È vietato espellere anche solo momentaneamente dall’aula uno o più alunni, perché l’allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.
- In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Dirigente scolastico o i Vicari/Responsabili di plesso al termine dell’ora di lezione.
- I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori, nelle palestre, in Aula Magna, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nel Regolamento d’Istituto.
- Durante il tragitto tra le aule e le palestre, i laboratori, l’Aula Magna e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in orario, pertanto ciascun professore deve prelevare gli alunni della propria ora di lezione dalla classe di appartenenza, secondo l’orario di servizio in vigore, e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine dell’attività, quindi è necessario sospendere la lezione dieci minuti prima del suono della campanella successiva per fare in modo che gli alunni si preparino per il ritorno nelle aule, in tempo utile per l’inizio della lezione successiva. Al fine di regolamentare il tragitto dall’aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.
- Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni i docenti sono tenuti a:
 - consentire l’uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore o da un familiare adulto appositamente delegato dai genitori stessi;
 - accompagnare gli alunni, posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi;
 - assistere all’uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente;
 - consegnare i minori al genitore o alle persone da questi formalmente delegate;
 - sorvegliare il minore in permanenza a scuola oltre l’orario scolastico fino all’arrivo dei familiari, da contattarsi anche telefonicamente.
- I docenti, in merito all’uso corretto delle attrezzature, sono tenuti a:
 - vigilare sull’incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
 - informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali; informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all’uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti; ù informare e discutere con gli studenti il regolamento d’uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
 - vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute; ù verificare l’idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
 - valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;



ISTITUTO COMPRENSIVO “L. DE LORENZO”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Marconi, n. 91 - 85059 VIGGIANO (PZ)
Tel. 0975/61162 - Fax 0975/311120
Cod. Scuola: PZIC83800N - Cod. Fiscale.: 81000070763
Email: pzic83800n@istruzione.it - Pec: pzic83800n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icviggiano.edu.it



- controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola.

- in nessun caso gli alunni diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, vanno lasciati soli e senza la vigilanza di una o più delle seguenti figure: docente curricolare, docente di sostegno, collaboratore scolastico di turno; il collaboratore scolastico, per i casi di cui sopra, accoglie l’alunno disabile all’inizio delle lezioni e si assicura che lo stesso entri in classe per affidarlo al docente in orario, curricolare e/o di sostegno; al termine delle lezioni, il docente curricolare e/o di sostegno lo affida al genitore o ad un adulto delegato dalla stessa famiglia a prelevarlo; lo stesso alunno disabile va vigilato costantemente dal docente di classe/docente di sostegno e dal collaboratore scolastico di turno, durante qualsiasi spostamento all’interno dell’edificio scolastico, compreso l’accesso/uscita ai/dai servizi igienici, alla palestra/laboratori e durante le emergenze (evacuazione, allarme antincendio e qualsiasi situazione di pericolo); il docente di sostegno, durante le attività nei laboratori, deve affiancare l’alunno a lui affidato.

PER IL PERSONALE

Collaboratori scolastici:

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni e hanno il compito di cooperare con gli insegnanti. I collaboratori scolastici, nell’ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:

- l’apertura dei cancelli e delle porte d’ingresso;
- la sorveglianza degli spazi esterni all’edificio e delle porte di accesso durante l’entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell’edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte quindici minuti dopo l’inizio delle lezioni;
- l’accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l’accesso ad estranei.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal CNL 2016.2018. Il collaboratore scolastico che non è un precettore è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare sulla scolarità fino all’arrivo dell’insegnante in servizio all’ora successiva, se incaricati dalla sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, allo stesso tempo, avviso all’ufficio di segreteria del disguido, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.



ISTITUTO COMPRENSIVO “L. DE LORENZO”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Marconi, n. 91 - 85059 VIGGIANO (PZ)
Tel. 0975/61162 - Fax 0975/311120
Cod. Scuola: PZIC83800N - Cod. Fiscale.: 81000070763
Email: pzic83800n@istruzione.it - Pec: pzic83800n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icviggiano.edu.it



Su richiesta dei docenti e per specifica disposizione del D.S.G.A., i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;
- i trasferimenti da un’aula ad un altro locale in ordine e silenzio , onde non recare disturbo alle altre classi.

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio; - controllare le porte di uscita e il cancello esterno;
- garantire la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati, rispetto all’Orario normale di lezione;
- sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l’orario scolastico fino all’arrivo dei familiari quando affidati.

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all’orario delle attività didattiche. I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell’orario scolastico.

Tutto ciò premesso si precisano i seguenti punti:

- durante il cambio dell’ora, le classi devono essere momentaneamente vigilate dal collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti;
- i collaboratori scolastici in servizio ai piani devono sorvegliare con particolare attenzione le porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate - anche temporanee - degli studenti durante le ore di lezione;
- il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale;
- in caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, allo stesso tempo, avviso all’Ufficio del Dirigente Scolastico (Presidenza) o Vicepresidenza;
- in nessun caso gli alunni disabili vanno lasciati soli e senza la vigilanza del collaboratore scolastico di turno, in assenza del docente curricolare o di sostegno;
- il collaboratore scolastico accoglie l’alunno disabile all’inizio delle lezioni e lo accompagna all’uscita alla fine delle lezioni, lo consegna solo nelle mani del genitore o di un adulto accreditato e riconosciuto dai docenti e dai genitori dell’alunno;
- i collaboratori scolastici devono consentire l’accesso ai servizi igienici nel corso della mattinata e vigilare assiduamente sulla permanenza negli stessi, assicurandosi che sia rispettato il divieto di fumo (art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104);
- i collaboratori scolastici, assegnati all’atrio, non devono consentire l’accesso dalla porta principale ai genitori, tutori, docenti o ad altri, senza autorizzazione del Dirigente scolastico;

PER GLI ASSISTENTI TECNICI DI LABORATORIO:

- gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nel Regolamento d’Istituto;
- gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi, in modo che eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l’individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.

PER GLI ALUNNI:

Richiamate tutte le norme contenute nel Regolamento d’Istituto nonché il Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto con i genitori, si ricorda che:

- l’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione;



ISTITUTO COMPRENSIVO “L. DE LORENZO”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Via Marconi, n. 91 - 85059 VIGGIANO (PZ)

Tel. 0975/61162 - Fax 0975/311120

Cod. Scuola: PZIC83800N - Cod. Fiscale.: 81000070763

Email: pzic83800n@istruzione.it - Pec: pzic83800n@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icviggiano.edu.it



- è severamente proibito fumare nei bagni, nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza dell’istituzione scolastica.
- nel raggiungere i laboratori e la palestra, come al momento dell’uscita da scuola, è fatto obbligo di osservare la massima diligenza nello scendere le scale, anche al fine di evitare possibili incidenti.
- sono tenuti ad osservare le norme di adeguato *dress code* in tutti gli ambienti e contesti di apprendimento.

Per i docenti, i collaboratori scolastici e gli alunni, le presenti direttive integrano e completano quanto già a loro indirizzato con specifiche disposizioni di servizio, Regolamento d’istituto e altre circolari.

Questo provvedimento vuole essere solo un richiamo a norme già note che è sempre bene ricordare per accrescere in tutta la comunità la consapevolezza del rispetto delle regole.

Agli alunni, e alle persone in indirizzo della presente, è raccomandato di accogliere le presenti direttive come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla loro sicurezza, benessere e successo formativo.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione di quanto contenuto nella presente direttiva.

Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito dell’Istituto, si intendono regolarmente notificati.

Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione si configura come “***disposizione di servizio***” per tutti i lavoratori della scuola (personale docente e non docente).

I fiduciari di plesso, in qualità di preposti, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 81/2008, vigileranno sul concreto utilizzo dei DPI e sull’attuazione delle presenti disposizioni.

I lavoratori che risultassero inadempienti nei confronti di dette disposizioni, e quindi non assolvessero ad un preciso obbligo previsto per legge, saranno oggetto di contestazione di addebito secondo quanto prescritto dall’art. 55 bis co. 1 del D.lgs. 165/01 e dal dispositivo sanzionatorio contenuto nel CCNL.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Simona Saggese